



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Giuseppe di Pietro

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 179/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70192** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

LABONTU Claudia (C.F. LBNCLD93P46Z129Y), nata a Bacau (Romania) il 06.09.1993, elettivamente domiciliata in Sambuca di Sicilia, via S. Croce, 32, presso lo studio dell'Avv. Antonina Bavetta (C.F.: BVTNNN77C57C286G), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti - PEC antonina.bavetta@avvsciacca.legalmail.it - *convenuta*.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 24.06.2026, il Relatore Primo Ref. Dott.

Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Simonetta Ingrosso, nonché l'Avv. Antonina Bavetta nell'interesse della convenuta.

Ritenuto in

FATTO

I. In assenza di controdeduzioni difensive ex art. 67 c.g.c., il P.M. contabile, con atto di citazione depositato il 26.01.2026 e ritualmente notificato in data successiva, ha evocato a processo la Sig.ra Claudia Labontu per ottenerne la condanna, in favore di INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), al pagamento di euro di **15.385,60** (quindicimilatrecentottantacinque,60) a titolo di dolo, nonché al pagamento delle spese processuali, queste ultime, in favore dello Stato.

II. L'ipotesi di responsabilità amministrativa, coltivata in citazione, attiene all'indebito ottenimento, ad opera della convenuta, della somma più sopra indicata a titolo di reddito di cittadinanza. Secondo la prospettazione dell'attore pubblico, infatti, con istanze del 16.06.2020 e del 18.03.2021 la convenuta ha dichiarato, contrariamente al vero, di essere residente in Italia da almeno 10 anni e, quindi, di possedere un requisito necessario per l'ottenimento della misura per converso assente. In base agli accertamenti condotti, in effetti, si è potuto accertare che la stessa risiedeva in Italia solo dal 03.04.2017. Per i medesimi fatti, peraltro, la Procura penale presso il Tribunale di Sciacca ha richiesto il rinvio a giudizio della convenuta per i reati pp. e pp. dagli artt. 81 cpv c.p. e 7 d.l. n. 4/2019 in violazione dell'art. 2 del medesimo d.l. e dall'art. 316 ter c.p., sì come reso noto all'Ufficio di Procura attraverso la pertinente comunicazione ex art. 129, co.3, disp. att. c.p.p., dell'8.03.2023. Deduce il Requirente che il d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge 28.03.2019, aveva previsto per il beneficiario: *"...omissis... residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata*

dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo...omissis..." e che, con

la recente sentenza n. 31/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito

di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28

marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito

di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni»,

anziché prevedere «per almeno 5 anni". La declaratoria di

incostituzionalità, non di meno, sarebbe qui irrilevante poiché ogni

"requisito necessario" deve essere posseduto ed autodichiarato

dall'istante al momento della presentazione della domanda.

III. L'atto introduttivo precisa che, dagli approfondimenti istruttori

contenuti nella comunicazione notizia di reato della Compagnia della

Guardia di Finanza di Siacca n.596509/2022/sop/F/6513 del

17/10/2022, è emerso che la sig.ra LABONTU Claudia ha presentato

nr. 2 dichiarazioni sostitutive uniche (in sigla, ed in seguito, anche

DSU) e che le sono state rilasciate altrettante attestazioni

dell'indicatore di situazione economia (in sigla, anche ISEE).

Precisamente:

- DSU presentata in data 06.03.2020 ed attestazione ISEE con protocollo

INPS-ISEE-2020-03606897L-00;

- DSU presentata in data 14.01.2021 ed attestazione ISEE con

protocollo INPS-ISEE-2021-00737071B-00.

Ottenute le attestazioni ISEE, la convenuta ha presentato una prima

domanda di accesso alla misura il 16.06.2020 (prot. INPS-RDC 2020-

2612497) ed una seconda domanda il 18.03.2021 (prot. INPS-RDC-2021-

4272466). In entrambe, la convenuta ha dichiarato: *“di aver risieduto in*

Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo

continuativo (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del

beneficio)”. A seguito della presentazione della domanda di reddito di

cittadinanza, il procedimento di erogazione attivatosi presso l'INPS, si

svolge secondo la disciplina dell'art. 5, comma 3 del D.L. n.4/2019, la

quale prevede che l'Ente erogatore provveda sulla domanda,

effettuando controlli *ex ante* sulla base delle informazioni pertinenti

disponibili nei propri archivi ed in quelli delle amministrazioni titolari

dei dati. All'esito, ed avendo ottenuto riscontri positivi, procede

all'erogazione. Di fatto, le due istanze presentate dalla sig.ra

LABONTU Claudia sono state accolte ed il beneficio percepito, dal

mese di luglio 2020 al mese di aprile 2022, è pari a 15.385,60 euro. Ora,

a proposito del requisito della residenza in Italia da almeno 5 anni,

necessario per l'attribuzione del beneficio, l'istruttoria ha però

consentito di verificare che la Labontu risiede in Italia, e precisamente

nel Comune di Sambuca di Sicilia (AG,) solamente dal 03.04.2017, data

di immigrazione dalla Romania, sì come risulta dal certificato

dell'anagrafe comunale aggiornata. Di qui, l'univoca conclusione per

cui, per effetto di due domande infedeli, la Labontu Claudia ha

percepito indebitamente il beneficio per 18 mensilità.

IV. In data 04.06.2026, si è costituita in atti la convenuta, concludendo,

in rito, per la nullità della citazione e per la inammissibilità dell'azione

recuperatrice. Nel merito, conclude per il rigetto della domanda

attore.

IV.1. La convenuta:

- deduce di non aver mai ricevuto la notificazione dell'invito a dedurre, ciò che le ha precluso l'esercizio del diritto di difesa in sede preprocessuale;

- ritiene che il presente processo debba essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale (la cui udienza di discussione è stata calendarizzata per il 09.09.2026) in quanto l'accertamento dei fatti in sede penale costituisce un presupposto logico giuridico indispensabile per quantificare il danno erariale;

- prospetta che, a differenza di quanto ricostruito in citazione, la domanda di accesso alla misura del 16.06.2020 è stata presentata, in realtà, non da lei ma dall'ex marito Tabacaru Marian Gheorghe (richiamandosi, sul punto, alla copia della domanda presente agli atti del procedimento penale, attualmente in corso, a carico della sig.ra Labontu);

- rimarca, quanto alla domanda del 18.03.2021, che, in coerenza con il *dictum* costituzionale citato, tra i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio vi era quello della residenza in Italia da almeno 5 anni e che, ancor prima della sentenza del Giudice delle Leggi, il Ministero del Lavoro (giusta nota 3803/2020) aveva chiarito che il requisito della residenza si considera soddisfatto se il richiedente ha effettivamente vissuto in Italia prima di iscriversi all'anagrafe. Una tale situazione riguarderebbe, appunto, parte convenuta, la quale è giunta in Italia nell'anno 2011 (come da corrispondente Tessera ENI rilasciata

dall'azienda Sanitaria Provinciale 1 AG). Peraltro, già nell'anno 2014, la sig.ra Labontu aveva stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato nonché il patto di servizio con il centro per l'impiego. Ancora nell'anno 2014, inoltre, la convenuta partorì un figlio presso l'ospedale di Siacca e, nell'anno 2016, a Castelvetro nacque un ulteriore suo figlio. Gli elementi illustrati dimostrano, dunque, che la sig.ra Labontu non è arrivata in Italia il 03.04.2017 quanto nell'anno 2011; ivi tuttora è residente unitamente ai figli. Così stando le cose in punto di fatto, la convenuta puntualizza che, alla stregua del citato indirizzo interpretativo del Ministero del lavoro, l'iscrizione nei registri anagrafici è necessaria al momento della presentazione della domanda; ma che, per integrare il requisito normativo che la Procura assume erroneamente insussistente, è sufficiente che il richiedente abbia vissuto di fatto per almeno 10 anni (oggi 5 anni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale), di cui gli ultimi due in maniera continuativa in Italia. Per questa via, la convenuta non avrebbe dichiarato il falso e non avrebbe percepito indebitamente le somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza, neppure quanto agli importi incamerati (euro 11.049,80) in ragione della domanda - del 18.03.2021 - da lei effettivamente presentata.

V. All'odierna udienza, le Parti, come da verbale, hanno concluso in conformità ai rispettivi scritti difensivi, opponendosi alle tesi difensive della controparte.

Considerato in

DIRITTO

1. Sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere la presente controversia, dovendosi dare continuità al condiviso orientamento giurisprudenziale maturato presso le Sezioni di appello del giudice contabile, secondo cui, sulla base della disciplina del reddito di cittadinanza (D.L. n. 4/2019), quest'ultimo va qualificato *"quale strumento che, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve esclusivamente o prevalentemente in una provvidenza assistenziale e persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, non può che implicare la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura mirante al perseguimento della finalità prevista dalla legge e amministrazione erogatrice"* (C. conti, Sez. II d'Appello, sentt. nn. 83/2025, 106/2025, 117/2025, 135/2025, 158/2025, 199/2025, 203/2025, 208/2025, 232/2025, 236/2025 e 237/2025; nello stesso senso, da ultimo, C. cost., n. 31/2025).

2. Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta. Consta in atti che la contestazione preprocessuale di responsabilità abbia formato oggetto di notificazione a mezzo UNEP in data 04.09.2026, allorché, in assenza di persone deputata a riceverla, copia della medesima veniva depositata presso la Casa comunale lasciandone avviso al domicilio con contestuale invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., della quale ultima, inoltre, risulta ricevuta. La notificazione, in sintesi, è stata eseguita nel rispetto del composito modello delineato dall'art. 140 c.p.c., rimanendo perciò respinta l'eccezione articolata da parte comparente.

3. Deve disattendersi, poi, l'istanza di sospensione di questo giudizio nelle more della definizione di quello penale. Ai sensi dell'art. 106, primo comma, il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Nell'interpretare la disposizione, le Sezioni Riunite di questa Corte (*ex multis*, ord. n. 9/2018; ma già in relazione agli artt. 295 e 296 c.p.c., cfr. C. conti, SS. RR., sent. n. 14/2011/QM e ord. n. 2/2015, nonché C. conti, Sez. I, nn. 379/2004 e 610/2015; Sez. III, n. 397/2009; Cass. SS.UU., n. 1532/1997) hanno chiarito che, quantunque la norma evocata preveda la possibilità di sospensione del processo contabile in ragione della pendenza di altra controversia civile, penale o amministrativa, di regola la causa penale non assume carattere pregiudiziale rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa. L'orientamento illustrato, dunque, ribadisce la separazione tra i due ambiti di giurisdizione, quello penale e quello contabile, evidenziando che la cognizione piena del rapporto controverso spetta alla Corte dei conti senza limitazioni correlate alla contemporanea pendenza del processo penale, ancorché, dunque, vertente in ordine alla commissione degli stessi fatti materiali sottesi alla dedotta responsabilità amministrativa.

4. Nel merito, la domanda non può essere accolta.

5. Nel testo vigente al tempo della presentazione delle domande

di reddito di cittadinanza oggetto di controversia, e per quanto qui di strettissimo rilievo, l'art. 2 ("beneficiari"), comma 1, del D.L. n. 4/2019 stabiliva che il *"Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: ... 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo...."*. Con sentenza n. 31/2025, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (*"disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia *"per almeno 10 anni"* anziché prevedere *"per almeno 5 anni"*.

5.1. A proposito dell'efficacia delle decisioni del Giudice delle Leggi che dichiarano l'incostituzionalità di norme, l'art. 136 Cost. stabilisce che *"quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"* (analogamente, ai sensi dell'art. 30, comma 3, l. n. 87/1953, *"le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*). La disposizione costituzionale è stata

costantemente interpretata nel senso che “le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi, dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale” (Cass., Sez. Trib., sent. n. 4842/2024). Gli effetti dell'incostituzionalità, peraltro, valgono *erga omnes* ma con il limite dei rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero, ancora, per essersi verificate preclusioni processuali, decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass. n. 20381/2021; Id. nn. 6940/2022, 26555/2020, 17184/2003; Cass., SS. UU., nn. 10163/2003 e 14541/2001). In altri termini, ferme le elencate eccezioni, “il carattere retroattivo tipico delle pronunce di incostituzionalità ne comporta l'eliminazione dall'ordinamento giuridico con efficacia *ex tunc*, con la conseguenza che dalla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale la norma illegittima non è più idonea a produrre, né tanto meno a conservare, alcun effetto giuridico, neppure per il passato...” (Cass., Sez. Un., n. 27/1999; Cass., Sez. lav., n. 16404/2004 e Sez. I, n. 7878/1998). I principi trascritti implicano che, nel presente processo, la condotta antigiuridica contestata alla convenuta vada valutata in relazione al

testo normativo recato dall'art. 2 ("beneficiari"), comma 1, lett. a, punto 2) del D.L. n. 4/2019, nei sensi in cui esso è stato manipolato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025. Deve infatti escludersi che, nel caso di specie, si sia al cospetto di rapporto esaurito, proprio in considerazione del fatto che la valutazione dell'antigiuridicità della condotta ascritta alla convenuta – spettante a questa Corte – non trova ostacolo in "alcun elemento idoneo a configurare il rapporto" sostanziale come esaurito (cfr., in termini analoghi, C. conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 103/2024).

6. Ciò precisato, secondo il quadro normativo di riferimento, la legittima percezione del reddito di cittadinanza era subordinata, fra l'altro, al possesso nel richiedente del requisito della residenza in Italia *"per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo..."*. Il testo della norma non opera espresso riferimento alla residenza "anagrafica". Non di meno, la natura "continuativa" della residenza richiesta *ex lege* per l'ultimo biennio anteriore a quello di presentazione della domanda offre una decisiva chiave di lettura per ritenere che la *ratio legis* consista nel delimitare l'accesso alla misura "composita" qui in considerazione solo a coloro che vantino un effettivo radicamento nel/col territorio della Repubblica. Per questa via, la lacuna normativa della disciplina del reddito di cittadinanza circa il "tipo" di residenza necessario ad integrare il presupposto legale va colmata accordando rilievo – almeno nel senso che all'interessato è dato fornire prove sulla sua residenza

effettiva nel territorio nazionale a dispetto delle risultanze anagrafiche

- alla nozione civilistica dell'istituto (art. 43 co. 2 c.c.) per come

declinata dal diritto vivente: *"la residenza della persona ex art. 43 c.c. è,*

infatti, determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo,

caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione

di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo

svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive" (Cass.

3841/2021). In tema di reddito di cittadinanza, precisamente, quello

appena affermato corrisponde d'altronde all'orientamento fatto

proprio anche dal giudice ordinario occupatosi di questa specifica

prestazione (App. Firenze, sez. lav., sent. n. 241/2025), in coerenza con

un più generale indirizzo giurisprudenziale che, in disparati campi

regolati dal diritto nazionale (es., in materia di notificazioni, cfr. Cass.

n. 4274/2019; in materia fiscale, cfr. Cass. 8628/2019; in materia di

società commerciali, cfr. Cass. 15184/2019), accorda rilevanza alla

presenza effettiva del soggetto in certo luogo ogni volta in cui sia

possibile enucleare, come nel caso all'attenzione del Collegio, un tale

intendimento nella previsione normativa considerata. In conseguenza,

la tesi difensiva svolta dalla convenuta, laddove fa leva sulla residenza

di fatto come parametro riguardato dalla normativa di settore per

integrare il requisito legale, appare senz'altro compatibile con il tenore

testuale della disposizione, con la sua ratio e, infine, con la sua

interpretazione sistematica. Tanto, segnatamente, a prescindere dalla

effettiva esistenza della invocata nota ministeriale 3803/2020, la quale,

per la sua verosimile natura di circolare interpretativa, sfugge al

principio *iura novit curia* e, come tale, non può essere ufficiosamente conosciuta da questa Corte.

7. Ora, concretizzando i principi richiamati al caso di specie, il Collegio osserva che la Labontu ha fornito sufficienti elementi probatori per accreditare la conclusione che la medesima risiedesse sul territorio nazionale, di fatto, da almeno cinque anni prima rispetto al tempo di presentazione della domanda (del 2020, come del 2021). In questa prospettiva, oltre alla tessera Eni rilasciata dall'ASP 1 di Agrigento per il periodo semestrale 05.05.2011/05.11.2011, rileva il contratto di locazione annuale (08.07.2014-08.07.2015), intervenuto fra la convenuta e tale Calcagno Margherita, avente ad oggetto l'immobile sito in Sambuca di Sicilia, C.so Umberto, C. le Randazzo n. 29; indirizzo, questo, che pare possa dirsi spazialmente prossimo al domicilio indicato nella scheda Eni) e, ancora, l'adesione al Patto di servizio con il Centro per l'impiego di Menfi (del 2014). Con ciò, evidentemente, la convenuta dava concretezza alla sua intenzione di stabilizzare il proprio centro vitale di interessi, tentando di immettersi nel mondo del lavoro. Sta di fatto che, presenti questi riscontri documentali, nulla in atti autorizza a pensare che la convenuta abbia estinto la propria (ipotetica) situazione di residente di fatto per il periodo successivo e, in particolare, fino al 2017, ossia quando la Labontu provvederà ad allineare la posizione di diritto (residenza anagrafica) a quella, preesistente, di fatto. Né, del pari, si registrano perspicue contestazioni degli elementi richiamati.

8. Posto quanto sopra, e ritenuta assorbita perché recessiva la

questione relativa alla imputazione soggettiva della domanda di reddito di cittadinanza del 2020, anch'essa posta dalla convenuta, la domanda attorea va respinta.

8.1. Sussistono le ragioni previste dall'art. 31 co. 3 c.g.c. per compensare integralmente le spese processuali fra le parti, sia in considerazione del recente intervento del Giudice delle Leggi (sent. n. 31/2025, già citata), sia per la novità - giuscontabile e civile, a quanto consta - della questione giuridica connessa alla rilevanza della "residenza di fatto" ai fini della integrazione del presupposto legale per riconoscersi il reddito di cittadinanza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- respinge la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese processuali fra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **24 giugno 2026**.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 14 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

